

SERVIZIO FISCALE

23 Novembre 2020

Alle aziende associate

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DEI DECRETI “RISTORI” E “RISTORI BIS” - GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Gentili Associati,

Contributi a fondo perduto del decreto “Ristori” e “Ristori-bis”: dal 20 novembre al via le domande. In un **provvedimento**, firmato dal direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini, approvato il **modello** “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreti ristori e ristori bis” per l’indennizzo degli operatori colpiti dalla chiusura delle attività, con le relative **istruzioni** di compilazione. L’istanza deve essere predisposta e inviata in modalità elettronica, tramite le procedure rese disponibili dall’Agenzia (o quelle di mercato che rispettino le specifiche tecniche allegate) a partire da venerdì 20 novembre 2020, e fino al 15 gennaio 2021, per i contribuenti che non avevano presentato l’istanza al precedente contributo previsto dal decreto “Rilancio”. Per chi aveva già presentato la domanda la scorsa primavera, infatti, l’accredito delle somme sul conto corrente avviene in maniera automatica.

Pronta anche la guida dedicata “**I contributi a fondo perduto per i settori economici con nuove restrizioni**”, disponibile nella sezione del sito “**L’Agenzia informa**” e su questa rivista, un utile strumento informativo per illustrare agli operatori economici le modalità di erogazione e ogni aspetto relativo ai benefici previsti dai due decreti.

Sul sito dell’Agenzia, inoltre, è stata creata una nuova **area tematica**, raggiungibile direttamente dalla *home page*, che raggruppa le informazioni su tutti i contributi a fondo perduto finora istituiti. Al suo interno è possibile trovare informazioni sulla procedura di richiesta del contributo, sul calcolo delle somme spettanti, su cosa fare in caso di errori e sulle deleghe degli intermediari, oltre al riepilogo dei riferimenti normativi e dei provvedimenti emanati dall’Agenzia.

I decreti “Ristori” e “Ristori-bis” (Dl n. 137/2020 e Dl n. 149/2020) per sostenere le attività economiche colpite dall’emergenza epidemiologica hanno stanziato nuovi contributi a fondo perduto per i titolari di partita Iva che hanno dichiarato un codice attività prevalente rientrante rispettivamente dell’elenco di cui all’allegato 1 al Dl n. 137/2020 e nell’allegato 2 al Dl n. 149/2020. Ricordiamo che il *bonus* indicato dall’articolo 2 del Dl n. 149/2020 spetta esclusivamente ai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nelle “**zone rosse**”. L’Agenzia delle entrate, esaminata l’istanza, provvede all’accredito diretto del contributo in base al codice Ateco prevalente presente in Anagrafe tributaria alla data del 25 ottobre 2020.

A chi spetta il contributo e come si calcola

Entrambi i contributi si rivolgono ai titolari di una partita Iva attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non cessata al momento della presentazione della domanda. In particolare, gli ulteriori requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto del decreto “Ristori” sono due: esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati nella tabella dell’allegato 1 del decreto e avere avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Tacito, 40 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812

corrispettivi del mese di aprile 2019. Quest'ultimo requisito non è invece necessario se la partita Iva era stata attivata a partire dal 1° gennaio 2019. Il contributo previsto dal decreto "Ristori-bis", invece, è destinato esclusivamente ai titolari di partita iva che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (le zone "rosse"). Gli altri requisiti sono analoghi a quelli del contributo del decreto "Ristori": esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati nella tabella contenuta questa volta nell'allegato 2 del decreto "Ristori-bis"; se titolari di una partita Iva aperta prima del 1° gennaio 2019, avere avuto l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Infine, sempre come per il contributo precedente, la partita Iva del richiedente deve essere stata attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non deve essere cessata al momento della presentazione della domanda. La base di calcolo del contributo è determinata applicando una percentuale alla differenza tra fatturato corrispettivi del mese di aprile 2020 e quelli di aprile 2019.

Le percentuali, riferibili al periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Dl n. 34/2020, sono:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi da 400mila euro fino a 1 milione di euro
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro

In ogni caso le somme non potranno superare i 150mila euro per ciascun beneficiario. Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a quello determinato applicando la suddetta percentuale a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

ATTENZIONE Si ricorda che la norma specifica che il codice attività prevalente è quello dichiarato ai sensi dell'articolo 35 del Dpr n. 633/1972, quindi quello comunicato in fase di apertura o variazione della partita Iva con il modello AA7/AA9 presso gli Uffici dell'Agenzia delle entrate o insieme al modello Comunica in Camera di Commercio.

I dati da inviare con l'apposito modello

L'istanza dovrà indicare:

- il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo, quello del legale rappresentante nel caso di persona giuridica, minore o interdetto, quello del *de cuius* se il richiedente è l'erede
- se i compensi del 2019 sono inferiori o uguali o superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro o se sono superiori a 1 milione di euro
- se il soggetto richiedente ha attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019
- il fatturato e i corrispettivi di aprile 2019 e di aprile 2020 (nelle istruzioni, le modalità di calcolo)
- l'iban del richiedente
- il codice fiscale dell'eventuale incaricato alla trasmissione telematica e la dichiarazione sostitutiva, in caso di conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'istanza
- data e firma.

Modalità e termini di invio dell'istanza

La domanda di accesso ai contributi va presentata, direttamente dal richiedente o tramite un intermediario, via *web* mediante il portale "Fatture e corrispettivi" del sito *internet* dell'Agenzia oppure attraverso l'utilizzo di un *software* di compilazione e un successivo invio attraverso l'applicativo "Desktop telematico". L'autenticazione

potrà avvenire con le credenziali *Fiscoonline* o *Entratel* dell'Agenzia, tramite Spid, il Sistema pubblico di identità digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns).

La finestra per l'invio va dal 20 novembre 2020 al 15 gennaio 2021.

In caso di errore, entro tale periodo si può inoltrare una seconda istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa. L'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contribuente. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all'istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contribuente. Dopo l'invio il sistema rilascia una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, o lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati.

Successivamente è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento o lo scarto con indicazione dei motivi.

Nel caso in cui l'istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.

Per vedere le ricevute basta andare nella propria area riservata del sito dell'Agenzia ("la mia scrivania") e nella sezione "*Consultazione degli invii effettuati?*" dell'applicazione *web* predisposta per l'invio (portale "*Fatture e Corrispettivi?*").

Erogazione del contributo

L'Agenzia delle entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell'istanza e sui dati presenti in anagrafe tributaria alla data del 25 ottobre 2020, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.

Attività di controllo

Prima di erogare il contributo, l'Agenzia effettua dei controlli per verificare l'esattezza dei dati ricevuti e le informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Tra i controlli vi è anche quello della verifica, effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa Spa, che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice iban, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. Tali controlli possono comportare lo scarto dell'istanza. Se poi da controlli effettuati successivamente all'erogazione del contributo emerge che le somme non erano spettanti, l'Agenzia delle entrate procederà all'attività di recupero oltre che all'irrogazione delle relative sanzioni.

In allegato la Guida I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO dell'Agenzia delle Entrate.

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

